



ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL

Sede in PREDAZZO - VIA ALLE COSTE, 3

Tel 0462 501442 Fax 0462 507357 - info@enecopredazzo.it

Capitale Sociale deliberato e versato Euro 3.750.000,00. - i.v. - Iscritto alla
C.C.I.A.A. di TRENTO Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi artt. da 2497 a
2497-septies C.C. da parte del Comune di Predazzo Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese

01401970221 Partita IVA:

01401970221 - N. Rea: TN - 135199

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027

Determina dell'amministratore unico n°120 del 09/07/2025

Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
IL PROFILO DELLA SOCIETÀ	4
INQUADRAMENTO NORMATIVO	9
LA LEGGE 190/2012	9
NOZIONE DI CORRUZIONE PRESA A RIFERIMENTO	12
2. L'IMPEGNO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ENECO	12
PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE	12
LA STRUTTURA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ENECO	14
3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	14
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	14
L'ANALISI DEL RISCHIO.	15
LA PONDERAZIONE O LIVELLO DI RISCHIO.	15
4. LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI	15
LE AREE DI RISCHIO	15
ALTRE AREE DI RISCHIO	16
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	16
5. PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	17
6. ANALISI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DELLE MISURE GIÀ IN ATTO	19
ACQUISIZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	19
SELEZIONE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE.	19
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE.	21
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	21
RAPPORTI CON I SOGGETTI PRIVATI IN QUALITÀ DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	22
7. LE MISURE OBBLIGATORIE EX L. 190/2012	23

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	23	
IL CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO	23	
IL SISTEMA DISCIPLINARE	23	ha el
ROTAZIONE DEL PERSONALE DELLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE	24	
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ E I SOGGETTI ESTERNI.	24	ha el
8. LA TRASPARENZA	25	
DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	25	ha el
PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	33	ha el
OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA,	33	ha el
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	34	ha el
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	34	ha el
ACCESSO CIVICO	34	ha el
8. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	35	ha el
9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'AUTORITÀ DI CONTROLLO	37	ha el
10. RAPPORTO CON MODELLO 231	37	ha el
11. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE	38	ha el
12. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC	38	ha el
13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO	38	ha el
14. SISTEMA DISCIPLINARE	39	ha el
STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	39	ha el
15. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	42	ha el

1. Introduzione

Il profilo della società

ENECO Energia Ecologica S.r.l. (anche “*ENECO S.r.l.*” o “la Società”) è una Società in controllo pubblico che opera nel settore della produzione di energia termica ed elettrica attraverso la gestione di una centrale per il teleriscaldamento sita nel Comune di Predazzo (TN).

La storia

ENECO S.r.l. vanta una lunga storia ispirata ad una tradizione montana che ha sempre trovato nella risorsa “*legno*” la possibilità di assicurare un concreto sviluppo all'arte del calore.

L'obiettivo dei primi amministratori era quella realizzare un impianto di teleriscaldamento per sconfiggere il freddo in modo pulito ed economico.

Questa è stata la chiave per dare il via all'iniziativa nel 1992, quando Umberto Zanon ha scelto di seguire la strada della produzione di energia elettrica e termica attraverso impianti di teleriscaldamento e cogenerazione per alimentare strutture ricettive, ricreative, industriali, artigianali e commerciali.

Queste le finalità contenute nell'art. 2 dello Statuto Sociale di ENECO S.r.l., risalente al 5 febbraio 1993.

Punto di partenza, alla base dell'intero progetto di fattibilità dell'iniziativa, è stato, tre anni dopo, lo studio eseguito dalla Società Del Monego S.p.a., nel quale sono stati definiti i principi di funzionamento, riferiti, allora, soltanto all'utilizzo delle biomasse.

Il progetto è stato quindi sottoposto al vaglio dell'Amministrazione Comunale di Predazzo, che lo ha accolto con particolare interesse, avviando subito immediate verifiche tecniche e finanziarie con la Provincia Autonoma di Trento, la quale ha deciso di sostenere il progetto come iniziativa "pilota" a livello trentino.

Una più precisa definizione dell'impianto è stata successivamente individuata dal prof. Ennio Macchi, il quale ha pensato di dotare l'impianto anche di caldaie a gas metano, dimensionate in modo tale da poter eventualmente sopperire al 100% della richiesta termica in caso di emergenze, evitando ogni possibile disservizio conseguente ad eventuali guasti o carenze, anche temporanee, di biomasse e superando le prevedibili difficoltà gestionali legate all'utilizzo di combustibili liquidi.

Nel 1996 la Società ha visto il coinvolgimento diretto del Comune di Predazzo che, credendo fermamente nell'iniziativa, ha deliberato l'acquisto del 51% delle quote di ENECO S.r.l.

L'appalto per la realizzazione dell'impianto è stato vinto dalla CPL Concordia S.C. ed i lavori di costruzione, iniziati nel 2001, si sono conclusi nel giro di un anno.

I progetti di riconversione

La riconversione della Centrale è iniziata nel 2012, con gli studi preliminari e le progettazioni per identificare i miglioramenti che potevano essere apportati, ma è di fatto concretamente partita dal 2016, quando sono iniziati i lavori di installazione del primo pirogassificatore.

A seguire, alla luce degli immediati risultati economici e gestionali prodotti dal nuovo impianto, nel 2017 si è dato il via all'installazione del secondo cogeneratore a pellet che è entrato in funzione a fine agosto 2018.

Nel 2019 si è poi dato il via al processo di ottimizzazione e rifacimento della Centrale con l'obiettivo di produrre il 100% di energia termica da fonti rinnovabili.

L'intervento ha visto, l'ampliamento dell'edificio, la sostituzione della caldaia a biomassa e l'inserimento dei serbatoi di accumulo termico, oltre ad una completa revisione delle logiche di funzionamento, la sostituzione dei vecchi apparati ed un importante investimento software e hardware per la sostituzione del sistema di supervisione sia della centrale che delle utenze.

Da ultimo sono state eseguite alcune opere di ottimizzazione e completamento, tra le quali principalmente:

1. la sostituzione del cogeneratore a gas con un'unità di più ridotte dimensioni destinata agli autoconsumi e a fare da isola;
2. l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura;
3. estensione della rete e conseguenti allacci per rendere efficace l'investimento fin qui concluso.

I Soci

Attualmente la compagine sociale della Società è la seguente:

	Capitale sociale sottoscritto	Quote di partecipazione
<i>Comune di Predazzo</i>	euro 1.912.500,00	51%
<i>ACSM Primiero</i>	euro 918.750,00	24,5%
<i>Bioenergia Fiemme</i>	euro 918.750,00	24,5%

Come già chiarito, ENECO Energia Ecologica S.r.l. è una **società in controllo pubblico**.

Gli organi della Società

Ai sensi dello Statuto, sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

La Società ha nominato un Amministratore Unico.

Per quanto concerne le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento, nonché i poteri di ciascuno degli organi sopra indicati, si rimanda allo Statuto dell'Ente e, in particolare, per quanto concerne l'Assemblea agli articoli che vanno da 11 a 19, per quanto riguarda l'Organo Amministrativo agli articoli che vanno da 20 a 24, per quanto riguarda l'Organo di Controllo all'art. 28.

L'organizzazione



Al vertice dell'organizzazione sta l'Amministratore Unico.

Rispetto alle modalità di funzionamento e di operatività dell'organo amministrativo, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico ha, sempre ai sensi dell'art. 23, la facoltà di:

- *“acquistare, vendere, permutare, conferire immobili, rilasciando quietanza;*
- *consentire ad assumere iscrizioni, cancellazioni, trasporti, annotazioni e postergazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali e consentire cancellazioni di ipoteche legali, anche senza averne incassato l'intero credito, esonerando il Giudice e Conservatore Tavolare da responsabilità;*

- *emettere, accettare, avvallare, scontare, girare effetti cambiali, aprire conti correnti attivi e passivi con Istituti di credito, ogni tipo di garanzia anche ipotecaria;*
- *compiere ed autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Banca d'Italia, della Cassa Depositi e Prestiti e delle Amministrazioni Ferroviarie e postali, presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, esonerando ove occorra da responsabilità;*
- *deliberare l'assunzione di partecipazioni e interessenze di altre Società e imprese, anche con oggetto diverso, nonché il loro realizzo;*
- *delegare chi rappresenterà la Società in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria di Società, in cui la presente Società abbia partecipazioni o interessenze”.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, all'Amministratore Unico spetta la rappresentanza generale della Società

Si precisa che la struttura operativa della Società è oltremodo snella (vi sono 2 operai e 2 dipendenti amministrativi oltre all'Amministratore Unico).

Tale fatto rende quanto mai arduo attuare tutti i principi tipici del sistema anticorruzione, quali rotazione degli incarichi, controlli incrociati di funzione e separazione delle attività.

Le aree di operatività

Il core business di ENECO Energia Ecologica S.r.l. è legato alla produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica, prodotte mediante ricorso a fonti energetiche / rinnovabili.

La rete originaria del teleriscaldamento è stata posta principalmente a servizio degli edifici pubblici, comunali e non (Scuola Alpina della Guardia di Finanza, Casa di Riposo, autostazione, edifici scolastici, ...) che esistono sul territorio e, successivamente, si sono realizzati diversi ampliamenti finalizzati alla connessione di un numero via via crescente di utenze a carattere privato.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto l'oggetto sociale della Società è il seguente:

“la società ha per oggetto la costruzione, l'esercizio e la gestione di centrali per la produzione di energia elettrica ed energia termica; la costruzione, l'attivazione, l'esercizio e la gestione di impianti di teleriscaldamento e di strutture ricettive, ricreative, industriali, artigianali e commerciali alimentate dall'energia prodotta dalle centrali medesime.

La società ha inoltre per oggetto la costruzione, la gestione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di cogenerazione di energia e acqua calda, acquedotti, collettori acque di rifiuto e da trattamento, strade, fognature, linee elettriche, impianti sportivi e di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti di depurazione, di produzione acque civili ed industriali, impianti di sollevamento e

potabilizzazione delle acque e la fornitura dei servizi e dei relativi impianti, nonché l'assunzione di appalti e somministrazioni per pubblici servizi nell'ambito delle suddette attività.

Potrà inoltre locare le centrali ad un consorzio per la produzione e la ripartizione ed il consumo dell'energia prodotta.

Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari. Potrà accordare avalli e prestare fidejussioni, anche a favore di terzi. La società potrà assumere e dare in locazione impianti, attrezzature, immobili, aziende ed inoltre dare ed assumere partecipazioni in uno o più affari o aziende, qualunque sia il settore di attività."

Da un punto di vista operativo, ENECO Energia Ecologica S.r.l. è quindi attiva nel settore della produzione di energia elettrica e termica attraverso la gestione di una centrale per il teleriscaldamento.

Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consiste nella distribuzione di acqua calda (detta fluido termovettore) alle abitazioni, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate provenienti da una grossa centrale di produzione con successivo ritorno alla centrale.

Il calore, nel caso di ENECO Energia Ecologica S.r.l., è prodotto in una centrale di cogenerazione principalmente a biomasse ed integrata a gas naturale.

La produzione di calore avviene mediante la combustione di biomasse legnose sotto forma di cippato e tramite due pirogassificatori a pellet per la produzione combinata di energia termica ed elettrica

L'energia termica prodotta viene successivamente distribuita mediante una rete di tubazioni che portano l'acqua calda fino alle utenze che prelevano il fabbisogno termico tramite appositi scambiatori di calore (generalmente a piastre).

Lo scambiatore sostituisce la caldaia e può produrre anche acqua calda sanitaria.

La rete di tubazioni si divide in primaria e secondaria.

Quella primaria parte dalla centrale di cogenerazione e si snoda lungo tutto la superficie urbana, arrivando sotto gli edifici o nei pressi degli stessi

La rete secondaria, invece, parte dagli impianti di riscaldamento degli utenti e si collega alla rete primaria attraverso la centralina di scambio.

La rete è realizzata tramite doppie tubazioni interrate (standard europeo tipo "bonded", una di mandata calda e una di ritorno fredda) in acciaio di tipo preisolato in fabbrica con schiuma di

poliuretano e guaina di polietilene con sistema di allarme per eventuali perdite/infiltrazioni d'acqua.

Inquadramento normativo

La Legge 190/2012

Con l'emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione), si sono stabilite una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche nelle società partecipate dagli enti pubblici.

La legge menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali (art. 1, comma 60).

In sintesi, la normativa sull'anticorruzione si pone i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità dell'ente di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- valorizzare gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in uso;
- sensibilizzare tutto il personale dipendente e non appartenente ai destinatari della Legge n. 190 del 2012;
- comunicare in maniera propositiva alla cittadinanza, all'utenza, agli stakeholders per promuovere e diffondere la cultura della legalità;

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in legge n. 114/2014) attribuisce all'ANAC le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti.

In base al PNA, in attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012, le società controllate devono pertanto:

- assumere ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti
- dotarsi di un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
- nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione che provvede alla predisposizione, aggiornamento ed attuazione del P.T.P.C.

- trasmettere il Piano di prevenzione della corruzione alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale ENECO Energia Ecologica sistematizza e descrive il processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Il piano definisce un programma di attività e azioni operative derivanti da una fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il P.T.P.C. indica le aree di rischio ed i loro rischi specifici, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici ed i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura.

Il Decreto Legislativo 33/2013

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", stabilisce all'art. 2-bis (introdotto dal D.lgs. 97/2016 in sostituzione dell'art. 11 comma 2), che alle società in controllo pubblico, quale Eneco Energia Ecologica s.r.l., si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.

La normativa disciplina la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società controllate dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

Definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il decreto prevede la predisposizione e l'aggiornamento di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità e che le misure di tale Programma siano collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine, il Programma per la trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Il decreto legislativo 33/2013 definisce, inoltre, i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale.

Prevede inoltre che il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possa svolgere anche le funzioni di responsabile per la trasparenza.

Il Decreto Legislativo 175/2016

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’art. 22 (Trasparenza) ribadisce che “le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Nella formazione del PTPC per il triennio 2023-2025 si tiene conto del PNA 2016 approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 che è in linea con le modifiche legislative intervenute (decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici).

La nuova disciplina persegue l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI). Tale documento andrà a prendere il nome di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

ENECO Energia Ecologica S.r.l. ha provveduto ad unire tali due strumenti in un unico PTPCT.

In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le società dovrebbero adottare il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)

ENECO Energia Ecologica S.r.l. si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo nel mese di dicembre 2022.

Il Modello, così come adottato dalla Società, è stato redatto in sinergia con i contenuti del presente PTPCT.

Per quanto concerne i rapporti fra il RPCT e l’OdV, invece, si richiamano i punti 3.4 e 4.1 del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ENECO Energia Ecologica S.r.l. dedicati al tema dell’OdV e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Le nuove disposizioni normative (art. 1, comma 8, legge 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC; ma tale adempimento, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, si intende assolto (come previsto dal PNA 2016) con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “*Società trasparente / Altri contenuti / Anticorruzione*”.

Nozione di corruzione presa a riferimento

La nozione di corruzione presa a riferimento nel presente Piano deve ritenersi più ampia sia dello specifico reato di corruzione previsto nel Codice penale che del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione previsti nel Codice penale.

La nozione di corruzione presa a riferimento coincide, infatti, con quella di cattiva amministrazione o "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni - di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche - devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Nell'individuazione delle aree considerate a rischio si è perciò avuto riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'efficiente esecuzione delle attività oggetto di affidamento a ENECO Energia Ecologica S.r.l..

2. L'impegno di prevenzione della corruzione di ENECO

ENECO ha ritenuto di procedere alla definizione ed attuazione di un Piano di prevenzione della corruzione, a tutela dell'immagine di imparzialità e di buon andamento della Società, dei beni aziendali e delle attese dei Soci, del lavoro dei propri dipendenti e degli *stakeholders* in genere. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che, al di là dell'obbligatorietà degli adempimenti previsti, il Piano di prevenzione, efficacemente attuato e monitorato, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione del personale e dei collaboratori, in modo tale da evitare il rischio di comportamenti corruttivi a danno della Società e da stimolare la ricerca di ulteriori margini di efficienza nella gestione del servizio pubblico.

Con il presente documento annualmente aggiornato si intende, quindi, estendere la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti i reati considerati dalla L. 190/2012, lato attivo e passivo, in merito all'attività di pubblico servizio svolta e ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita a dipendenti di ENECO Energia Ecologica S.r.l. per trarne un vantaggio privato.

Processo di adozione del Piano anticorruzione e nomina del responsabile

ENECO Energia Ecologica S.r.l. ha adottato il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione il 23/10/2018 attraverso apposita delibera da parte dell'Amministratore Unico della Società.

L'Amministratore Unico è attualmente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Lo stesso provvede ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale gli aggiornamenti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il Piano e l'aggiornamento annuale dello stesso vengono elaborati dal RPCT in collaborazione con i dipendenti dell'Ente, i quali coadiuvano il Responsabile nella gestione delle attività legate alla materia dell'anticorruzione e della trasparenza.

Attraverso specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione ed in particolare l'individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione in relazione all'attività, si è giunti alla stesura definitiva del Piano.

Nella costruzione del PTPCT triennale, è seguito il seguente processo:

- a. mappatura delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e valutazione dei potenziali rischi;
- b. individuazione delle idonee misure di prevenzione per la minimizzazione del rischio e di protezione, inclusa la definizione di un codice di comportamento per dipendenti, consulenti e fornitori;
- c. individuazione degli obblighi di trasparenza ed informazione;
- d. nomina RPCT;
- e. formazione, controlli, miglioramento continuo;
- f. attuazione delle azioni stabilite nel Piano.

Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i., in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano, propone la modifica del piano qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda, riferisce sull'attività svolta.

Inoltre, svolge un'azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012.

Il presente Piano verrà trasmesso ai Soci, in qualità di amministrazioni vigilanti sulla Società.

Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di ENECO Energia Ecologica S.r.l. nella sezione *“Società trasparente”*.

Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione affinché ne possano prendere atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle indicazioni provenienti da organi nazionali o locali competenti.

Per quanto detto sopra, il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la trasparenza include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

La società, in base alle disposizioni in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013 e s.m.i.) provvede a pubblicare i dati richiesti sul proprio sito web www.enecopredazzo.it nella sezione “Società trasparente”.

La struttura del Piano di Prevenzione della Corruzione di ENECO

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (il Piano o PTPCT) di ENECO Energia Ecologica S.r.l. è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure obbligatorie per la Legge 190/2012 e altre specifiche relative alle aree a rischio di reato.

In concreto, il presente Piano descrive la metodologia di *risk assessment*, le aree e i processi sensibili individuati in relazione ai rischi di reato e di altri comportamenti corruttivi, commessi dai soggetti apicali e sottoposti alla loro direzione e coordinamento, in qualità di agenti pubblici ovvero per quelle ipotesi in cui un dipendente di ENECO Energia Ecologica S.r.l. opera come soggetto indotto o corruttore.

La parte programmatica riporta le misure obbligatorie per tutte le aree sensibili, indicate dalla L. 190/2012 e i presidi di controllo specifici di ciascun processo.

Il piano di implementazione che ne deriva contiene anche l'indicazione del grado di priorità di ogni misura/prescrizione, tenendo conto della diversa rilevanza attribuita in relazione all'urgenza di ridurre ad un livello accettabile i rischi che si verifichino gli eventi di corruzione ipotizzati.

3. Metodologia di valutazione del rischio

La valutazione dei rischi è stata sviluppata nelle tre fasi standard di identificazione, analisi e ponderazione.

L'identificazione del rischio

È un processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio con la finalità di generare un elenco di eventi che potrebbero avere conseguenze negative sull'organizzazione.

In questa fase sono individuate le fonti, le aree d'impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all'interno della Società, possono fare emergere il rischio di corruzione inteso in senso ampio, come indicato dalla normativa.

Tenendo conto che la corruzione, in questo contesto, è definita come «l'abuso da parte di un soggetto del potere pubblico a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati», gli eventi di

corruzione individuati e descritti, sono comportamenti che si realizzano attraverso l'uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi della società, finalizzati a favorire gli interessi privati; tali comportamenti sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno.

L'identificazione degli eventi di corruzione è avvenuta con il coinvolgimento dei diversi attori, analizzando i processi per comprendere la natura e le modalità con cui eventuali interessi privati potrebbero introdursi e essere favoriti dalle persone che lo gestiscono.

L'analisi del rischio.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'organizzazione aziendale. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi.

È un processo di comprensione della natura del rischio; l'analisi è stata fatta su tutti gli eventi individuati e ha considerato:

- il grado di discrezionalità, della rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno dell'Ente, si consolidino interessi e relazioni che possono favorire la corruzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari dei soggetti interni e esterni coinvolti;
- la presenza di controlli (esistenza di procedure specifiche per la gestione dei procedimenti, tracciabilità manuale o informatica ecc. ...).

La ponderazione o livello di rischio.

È un valore numerico attribuito ad ogni evento considerato, che "misura" gli eventi di corruzione in base alla probabilità e all'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione ($L = P \times I$).

4. Le aree sensibili e il sistema dei controlli esistenti

Le aree di rischio

Premesso che la struttura estremamente snella della Società e l'esiguo numero di addetti (2) non permette di fatto la rotazione del personale ma riduce notevolmente la presenza di rischi di corruzione, in quanto i passaggi dell'iter amministrativo sono minimi, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 1 della Legge 190/2012.

Valutate quindi in relazione allo specifico contesto, all'attività e alle funzioni della Società, le aree a maggior rischio di corruzione sono indicate di seguito

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Altre aree di rischio

Alle aree sopraindicate si aggiunge l'ulteriore area individuata da ENECO Energia Ecologica srl, in base alle proprie specificità:

- C) Rapporti con i soggetti privati in qualità incaricato di pubblico servizio, con riferimento a:
1. La gestione della rete di distribuzione della rete di teleriscaldamento;
 2. La fornitura di prodotti energetici (pellet, cippato)

Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

Aree di rischio	Valore medio della probabilità ¹	Valore medio dell'impatto ²	Valutazione complessiva del Rischio ³

A) Area: acquisizione e progressione del personale	2,5	1,8	4,5
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4,5	2,0	9,0
C) Rapporti con i soggetti privati in qualità di incaricato di pubblico servizio	3,2	2,0	6,4

1) Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe utilizzando la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione "Indici di valutazione della probabilità"

2) Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe utilizzando la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione "Indici di valutazione dell'impatto".

3) Valutazione complessiva del rischio:

la valutazione complessiva del rischio è uguale al valore della probabilità x valore dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Dalla tabella sopraesposta è possibile evincere che la valutazione del rischio complessivo di corruzione di ENECO Energia Ecologica S.r.l., posta all'ultima colonna della stessa, si colloca a livelli bassi; tale risultato risente in maniera rilevante dagli esigui valori registrati nella colonna relativa all'impatto reputazionale della Società.

Sebbene quindi le aree di rischio abbiano posto in luce bassi livelli di rischiosità, la società ha provveduto ad individuare misure da adottare, al fine di ridurre il livello di rischio per ciascuna area.

5. Principi per la gestione del rischio

Come raccomandato dal P.N.A. nel proprio allegato 6, facendo riferimento ai Principi e Linee Guida UNI ISO 31000:2010, affinché la gestione del rischio sia efficace, essa va condotta seguendo i **principi per la gestione del rischio** riportati di seguito e che tutti i soggetti operanti

quali apicali o sottoposti in ENECO Energia Ecologica S.r.l. sono tenuti a rispettare per prevenire episodi corruttivi.

I seguenti principi si integrano ed armonizzano con il Codice Etico, complessivamente costituendo i protocolli generali di prevenzione del rischio corruzione.

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security¹, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, *governance* e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".

¹ Per "security" si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine.

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente ed inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

l) La gestione del rischio è anticipante.

Considerare una vasta gamma di rischi, permette alle organizzazioni di predisporre, anche solo in linea teorica, ma applicabile, diversi piani di risposta per mitigare, se non annullare, l'effetto della realizzazione dell'evento negativo.

6. Analisi delle attività a rischio e delle misure già in atto

Acquisizione e sviluppo del personale

Selezione e progressioni di carriera del Personale.

Gli attuali contratti di lavoro applicati in azienda sono:

- CCNL dipendenti gas e acqua.

I rischi del processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex L.190/2012, sono i seguenti:

- previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

Il processo di selezione del personale di ENECO Energia Ecologica S.r.l. è disciplinato dal “Regolamento interno per la disciplina delle modalità di assunzione del personale” adottato dall'amministratore unico con determinazione n° 70 in data 22/11/2018.

L'assunzione di personale dipendente avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle corrispondenti capacità e titoli individuali, nel rispetto dei predetti criteri.

I principali presidi di controllo contenuti nel Regolamento sono i seguenti:

- l'esigenza di nuove figure professionali e la conseguente possibilità di inoltrare la propria candidatura viene resa pubblica mediante avviso sul sito internet della Società. Possono altresì essere utilizzati altri canali informativi quali inserzioni su quotidiani locali, Albo Pretorio, Centro per l'Impiego;
- la Commissione Giudicatrice è nominata dall'Amministratore Unico che potrà avvalersi di esperti esterni alla Società.
- In base agli esiti delle prove, la Commissione elabora una graduatoria, valida per un periodo massimo di dodici mesi per il ruolo per il quale si è svolta la selezione.

Le progressioni, sia economiche sia di carriera, in ENECO Energia Ecologica S.r.l. sono oggetto di valutazione da parte dell'Amministratore Unico tenuto conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, previa analisi e monitoraggio continuo del percorso lavorativo dall'ultimo passaggio di livello o adeguamento retributivo erogato.

Il rischio del processo, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex L.190/2012, è il seguente:

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.

Per la gestione dei suddetti rischi, ENECO Energia Ecologica S.r.l. intende avvalersi delle misure obbligatorie ai sensi della legge 190/2012.

Conferimento incarichi di collaborazione.

ENECO Energia Ecologica S.r.l., nel perseguimento dei propri fini statutari, può avere la necessità di affidare incarichi a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza.

L'incarico può essere dato a professionisti titolari di partita IVA oppure a soggetti che esercitano l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in via occasionale.

Il rischio di questo processo/attività, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione di cui alla l. 190/2012, è il seguente:

- motivazione generica o assente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Per la gestione dei suddetti rischi ENECO Energia Ecologica S.r.l. intende avvalersi delle misure obbligatorie ai sensi della legge 190/2012.

Inoltre, ENECO Energia Ecologica S.r.l. intende formalizzare un Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza, finalizzato a garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'individuazione dell'esperto e a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi.

In particolare, il Regolamento dovrà stabilire i presupposti per il conferimento di incarichi individuali in via diretta senza esperimento della procedura comparativa.

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Il processo riguarda l'acquisizione di beni, servizi e lavori, sia affidati in economia, sia affidati tramite appalto, nei settori ordinari e speciali, ai sensi del D.lgs. n. [36/2023](#).

In ENECO Energia Ecologica S.r.l. la responsabilità degli acquisti è affidata all'Amministratore Unico, coadiuvato dal personale dipendente e dai tecnici.

I processi particolarmente esposti ai rischi di corruzione sono i seguenti:

- definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;
- valutazione delle offerte;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- varianti in corso di esecuzione del contratto;
- subappalto.

Inoltre, particolarmente sensibili sono le Procedure negoziate e gli Affidamenti diretti.

I rischi insiti nei processi dell'area in oggetto, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ai sensi della legge 190/2012, sono i seguenti:

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Attualmente ENECO Energia Ecologica S.r.l. applica la normativa del Codice dei Contratti (D.lgs. [36/2023](#)).

In particolare, la Società applica, per importi inferiori [alle soglie di cui all'art. 14 D.lgs. 36/2023](#), la procedura prevista dall'art. [50](#) del D.lgs. [36/2023](#).

Rapporti con i soggetti privati in qualità di incaricato di pubblico servizio

In forza di contratti di servizio o di concessione, ENECO Energia Ecologica S.r.l. svolge le seguenti attività, ricoprendo, nei confronti di soggetti privati, il ruolo di incaricato di pubblico servizio:

a) la gestione della rete di distribuzione del teleriscaldamento (manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento, potenziamento e ampliamento reti, apertura, chiusura, rimozione e sostituzione contatori su richiesta dei clienti finali, interventi su impianti di derivazione d'utenza, allacciamenti);

Nelle suddette attività è ipotizzabile il seguente rischio di commissione di reati di corruzione:

- abuso, nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e non, al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa ed erogazione di servizi senza corrispettivo, abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi).

Per la gestione dei suddetti rischi ENECO Energia Ecologica srl intende avvalersi delle misure obbligatorie ai sensi della legge 190/2012.

Inoltre, intende adottare delle specifiche procedure.

7. Le Misure obbligatorie ex L. 190/2012

Formazione dei dipendenti

La formazione continua e sistematica è gestita in ENECO Energia Ecologica srl attraverso la pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi in base alle esigenze tenendo conto della formazione obbligatoria.

La scelta dei formatori è fatta facendo riferimento a figure con cui si è già collaborato e che sono state valutate dai partecipanti in modo positivo, ovvero selezionando gli enti di formazione che offrono un programma di corso adatto alle necessità aziendali, ovvero ancora valutando la disponibilità alla personalizzazione del corso in house.

La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione.

Il Codice di comportamento e Codice Etico

Il Codice di Comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e in tal senso indirizzano l'azione amministrativa. Il Codice va adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi.

Per quanto riguarda la violazione delle regole da parte del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La CIVIT (ANAC) con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei Codici Etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

ENECO Energia Ecologica S.r.l. ha adottato con determinazione n. 33 del febbraio 2020 un proprio Codice Etico e di comportamento.

Il sistema disciplinare

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

ENECO Energia Ecologica S.r.l. ha adottato un sistema disciplinare e sanzionatorio contenuto nel presente PTPCT.

Rotazione del personale delle aree a rischio di corruzione

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, ENECO Energia Ecologica S.r.l., in ragione delle sue ridotte dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini:

- la rotazione del personale incide negativamente sul bagaglio di competenze professionali espresse dagli uffici. Per ovviare a questo inconveniente, la Società dovrebbe programmare una intensa attività di affiancamento e formazione per allineare le competenze del personale alle nuove mansioni cui è adibito;
- l'efficacia della rotazione tende a diminuire con il tempo; la persona trasferita in un nuovo ufficio è anche messa nelle condizioni di individuare nuovi processi e nuovi interessi.

Paradossalmente, la rotazione del personale può far emergere eventi di corruzione nuovi, eliminando gli eventi conosciuti.

ENECO Energia Ecologica S.r.l. è consapevole che quando la rotazione non è applicabile è comunque consigliabile introdurre altre misure di prevenzione che, combinate fra loro, possono garantire un efficace trattamento del rischio e sta valutando quali si potrebbero applicare.

Alla luce delle considerazioni effettuate, nonché della sua struttura organizzativa ENECO Energia Ecologica S.r.l. ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti esterni.

L'Amministratore Unico e gli eventuali responsabili o titolari degli uffici competenti devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. La legge 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti che possano creare vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i Soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Non è consentito, inoltre, perseguire interessi propri a danno degli interessi della Società, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali; fermo quanto precede, non è consentito, né detenere interessi direttamente o indirettamente in società concorrenti, clienti, fornitrici o addette alla certificazione dei conti, salva espressa autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico deve dare notizia al Collegio Sindacale o ad altro organo deputato al controllo sulla gestione societaria di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In tali casi, l'Amministratore Unico deve adeguatamente motivare nelle proprie determinazioni le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

8. La trasparenza

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza in capo alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, sono stati chiariti in via definitiva dall'ANAC che, dapprima con la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 e, successivamente, con la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, ha approvato le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Per ENECO Energia Ecologica S.r.l., pertanto, gli adempimenti di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e nel D.lgs. n. [36/2023](#) (Nuovo codice dei contratti pubblici), oltre che nelle determinazioni ANAC più sopra richiamate e tempo per tempo in vigore.

Al riguardo si rileva che la Società ha provveduto a dare attuazione alle nuove prescrizioni in quanto compatibili con la sua natura giuridica e il suo assetto organizzativo, tenuto altresì conto del carattere di riservatezza che assumono molti dati e informazioni societarie.

Il sito web di ENECO Energia Ecologica S.r.l. aggiornato con la sezione *“Società Trasparente”*, è accessibile dalla homepage dell'indirizzo www.enecopredazzo.it e presenta i seguenti contenuti.

Documenti, dati e informazioni da pubblicare

ENECO Energia Ecologica S.r.l. ha individuato i tempi e i modi attraverso i quali si intende realizzare la trasparenza.

[Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 10/2014 “La Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 \[...\] ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni: ...”](#)

In particolare, gli obblighi di pubblicazione riguardano:

- **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza** (art. 10 co. 8 D.lgs 33/2013);
- **atti generali (art. 12 co. 1)**, informazioni relative ad organizzazione e attività insieme ai riferimenti normativi con i relativi link alla banca dati “Normattiva”, le direttive, gli atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro atto anche adottato dall’amministrazione controllante, che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della Società, le direttive dei ministri, il documento di programmazione, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, il codice di condotta e il codice etico;
- **organizzazione della società (artt. 13 e 14 D.lgs 33/2013 e art. 2 co. 1 punto 1 L. 441/1982)**, indicare gli organi di amministrazione e gestione della stessa, con l’indicazione delle rispettive competenze. Per ogni titolare di incarichi di amministrazione, direzione o di governo, se non attribuiti a titolo gratuito, la Società è tenuta a pubblicare l’atto di nomina con indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo, il curriculum vitae, i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti, la dichiarazione concernente diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*”, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo, l’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

La società deve altresì indicare, per i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo, se non attribuiti a titolo gratuito e cessati dall’incarico, l’atto di nomina con l’indicazione della durata dell’incarico, il curriculum vitae, i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti, copia delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell’incarico, copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell’incarico o carica, entro un mese dalla

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione, la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.

Devono essere altresì pubblicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013.

In merito all'articolazione degli uffici, la Società ha l'obbligo di pubblicare l'articolazione delle direzioni e degli uffici con le relative competenze, l'organigramma in forma semplificata ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici oltre che l'elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate;

- **consulenti e collaboratori della società (art. 15-bis co. 1)**, gli incarichi di collaborazione, consulenza e professionali, gli estremi dell'atto del conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico, la durata dell'incarico, il curriculum vitae del soggetto incaricato, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, gli incarichi professionali inclusi quelli arbitrari, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. Tali informazioni devono essere pubblicate all'interno del sito istituzionale entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico;
- **personale della società (artt. 14, 16, 18, 21, 47 D.lgs. 33/2013, art. 2 co. 1 punto 1, artt. 3 e 4 L. 441/1982, art. 20 co. 3 D.lgs. 39/2013)**. Per quanto riguarda l'incarico di direttore generale, la società ha l'obbligo di pubblicare la sintesi dei dati del contratto (data di stipula, durata, oggetto dell'incarico), il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti, dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni amministrative o di sindaco di società, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"* (presentata una sola volta entro tre mesi dalla elezione/nomina/conferimento e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato), copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (pubblicazione entro tre mesi dalla

nomina/conferimento dell'incarico), attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (pubblicazione a cadenza annuale), dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (pubblicazione a cadenza annuale), ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. Se non altrimenti previsto, tali informazioni devono essere aggiornate tempestivamente nell'eventualità di cambiamenti.

Ogni anno, non oltre il 30 marzo, vanno pubblicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda i titolari di incarichi dirigenziali (nonché i titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali), la società ha l'obbligo di pubblicare la sintesi dei dati del contratto (data di stipula, durata, oggetto dell'incarico), il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti, dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, dichiarazione dell'insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (pubblicazione a cadenza annuale), ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (pubblicazione a cadenza annuale non oltre il 30 marzo). Se non altrimenti previsto, tali informazioni devono essere aggiornate tempestivamente nell'eventualità di cambiamenti.

Per quanto riguarda i dirigenti cessati dal rapporto di lavoro la società ha l'obbligo di pubblicare l'atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum vitae, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compendi a qualsiasi titolo corrisposti, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Nel caso in cui il dirigente cessato dall'incarico coincida con il direttore generale, la società è altresì obbligata alla pubblicazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al

periodo dell'incarico, la copia della dichiarazione dei redditi o il quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione, la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.

Per quanto riguarda il personale in servizio della società, quest'ultima deve indicare il numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio, con l'obbligo di aggiornare il dato con cadenza annuale. La società ha inoltre l'obbligo di pubblicare, aggiornandolo annualmente, il costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio e il costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio, il tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (aggiornamento a cadenza trimestrale), l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico, il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente e i contratti integrativi stipulati (aggiornati tempestivamente) con le specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa (aggiornamento con cadenza annuale);

- **selezione del personale (artt. 19 e 20 co. 1 D.lgs. 33/2013; art. 1 co. 16 lett. d) L. 190/2012; art. 19 co. 2 e 3 D.lgs. 175/2016).** La società ha l'obbligo di pubblicare tempestivamente i provvedimenti / regolamenti / atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale. Per ciascuna procedura selettiva la società dovrà pubblicare l'avviso di selezione, i criteri di selezione e l'esito della stessa;
- **performance del personale (art. 20 co. 1 D.lgs. 33/2013).** [Ai sensi dell'art. 20 lett. f\) L.R. 10/2024 vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;](#)
- **bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. 33/2013, [art. 28 D.lgs. 36/2023](#)):** la società è obbligata a pubblicare [gli avvisi di preinformazione, delibera a contrarre in ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria, avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria, avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali, bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali, avviso sui risultati della procedura di affidamento, avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione – settori speciali, informazioni sulle singole procedure \(CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/](#)

[numero degli offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate, tabelle riassuntive;](#)

- **bilanci (art. 29 D.lgs. 33/2013 e artt. 6 co. 4 e 19 co. 5, 6 e 7 D.lgs. 175/2016):** la società, entro 30 giorni dalla data di approvazione, ha l'obbligo di pubblicare il bilancio di esercizio in formato integrale e semplificato, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche; Devono essere pubblicati, inoltre, tempestivamente, i provvedimenti / contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle P.A. socie;
- **beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 D.lgs. 33/2013):** la società ha l'obbligo di pubblicare, tempestivamente, le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. È consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza. Devono essere inoltre pubblicati i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. È consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza;
- **controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 D.lgs. 33/2013 e art. 1 co. 8-bis L. 190/2012):** la società ha l'obbligo di pubblicare i nominativi dei membri dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV. Con cadenza annuale, e in relazione alle delibere dell'ANAC, la società deve inoltre pubblicare gli atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV per attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, oltre alle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio;
- **servizi erogati (art. 10, 32 e 41 D.lgs. 33/2013, artt. 1 e 4 D.lgs. 198/2009, art. 7 D.lgs. 82/2005):** [ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Carta dei servizi e standard di qualità".](#)

Nell'eventualità di una class action, deve, inoltre, essere pubblicata la notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi di pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, la sentenza di definizione del giudizio e le misure adottate in ottemperanza alla sentenza.

La società dovrà inoltre, con cadenza annuale, pubblicare i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti (in tabelle), sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo.

È obbligatorio pubblicare i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Devono essere inoltre pubblicati i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, oltre alle statistiche di utilizzo dei servizi in rete;

- **pagamenti (art. 4-bis, 33, 36 D.lgs. 33/2013, art. 5 D.lgs. 82/2005):** la società ha l'obbligo di pubblicare i dati sui pagamenti, in particolare in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. È obbligatorio pubblicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (annuale), l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (trimestrale), e l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (annuale).

La società, nelle richieste di pagamento, è obbligata a pubblicare i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

- **informazioni ambientali (art. 40 D.lgs. 33/2013 e art. 2 D.lgs. 195/2005):** [ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Carta dei servizi e standard di qualità".](#)
- **Prevenzione alla corruzione (artt. 10 co. 8 e 43 D.lgs. 33/2013, art. 1 co. 8, 14 L. 190/2012, art. 18, co.5 D.lgs. 39/2013)** la Società è tenuta a pubblicare annualmente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché, tempestivamente, il nominativo ed il recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013;
- **accesso civico (art. 5 D.lgs. 33/2013, art. 2 L. 241/90, Linee guida ANAC FOIA 1309/2016):** la società ha l'obbligo di pubblicare il nome del RPCT o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico semplice concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici, delle caselle di posta elettronica istituzionale. Inoltre, ha l'obbligo di pubblicare il nome degli uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico generalizzato per dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazioni obbligatoria, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, l'elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione;

- **dati ulteriori (art. 7-bis D.lgs. 33/2013 art. 1 co. 9 lett. f) L. 190/2012):** dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.

Come detto, i suddetti documenti, dati e informazioni sono riportati all'interno del sito web ENECO Energia Ecologica S.r.l. in un'apposita pagina, denominata "*Amministrazione Trasparente*".

L'inserimento e aggiornamento dei suddetti documenti, dati e informazioni avviene a cura del RPCT secondo le scadenze previste per legge e laddove non sia presente una scadenza, conformemente al principio di tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 30 giorni.

Il RPCT verifica con cadenza trimestrale l'avvenuto inserimento e aggiornamento dei suddetti documenti, dati e informazioni.

Nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, con riferimento alle informazioni riportate nel sito istituzionale di ENECO Energia Ecologica S.r.l., viene assicurata la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

La pubblicazione di dati e informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dalle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Conseguentemente, nella redazione dei documenti da pubblicare, sarà data particolare attenzione ai dati personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza, preferenze personali, dati giudiziari non indispensabili e ogni genere di dato sensibili.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente in cinque anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

Nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” viene costituito un archivio storico dove vengono archiviati e conservati i dati superati.

Periodicamente, inoltre, sulla base delle indicazioni fornite tempo per tempo da ANAC, vengono pubblicate anche le attestazioni in merito alla veridicità ed esaustività dei documenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente.

Processo di attuazione della trasparenza

ENECO Energia Ecologica S.r.l. intende garantire l’attuazione della normativa in materia di trasparenza definendo gli obiettivi, la struttura e le competenze coinvolte, le misure da mettere in atto.

Obiettivi in materia di trasparenza,

1. garantire la massima trasparenza della propria azione amministrativa e organizzativa in particolare sviluppando la cultura della legalità e dell’integrità del proprio personale;
2. rendere accessibili attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale le informazioni obbligatorie ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., garantendo costanti e tempestivi aggiornamenti;
3. regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare, individuando i soggetti coinvolti e le procedure;
4. garantire il costante monitoraggio, le eventuali implementazioni e aggiornamenti del programma della trasparenza resi necessari da modifiche normative o da modifiche organizzative e/o strutturali;
5. coinvolgere la struttura organizzativa nell’attuazione degli obblighi in materia di trasparenza tramite corsi di informazione/formazione anche in occasione della formazione prevista nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione;

Struttura coinvolta nel perseguimento degli obiettivi

Amministratore unico, quale soggetto responsabile dell’attuazione delle decisioni dei soci e dal quale dipende direttamente la struttura organizzativa della società. L’amministratore unico garantisce il raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza avvalendosi dell’intera struttura coinvolta dando le opportune direttive al fine di uniformare la gestione delle attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) quale soggetto responsabile della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del PTPC, e quale responsabile del coordinamento, del monitoraggio e del controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Società trasparente previsti dalla normativa vigente e dell'attuazione di quanto previsto nel presente piano. Il RPCT si avvale dei propri collaboratori per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente". Il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il Responsabile della trasparenza. **I dipendenti e i collaboratori** sono responsabili della corretta attuazione degli obblighi in materia di trasparenza in quanto devono mettere a disposizione del RPCT i dati e le informazioni da pubblicare.

Nel caso in cui la pubblicazione debba avvenire secondo scadenze stabilite, il RPCT comunica tali scadenze e la tipologia di informazioni e dati da produrre ai collaboratori che sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite.

Qualora non siano previste precise scadenze ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'evento che determina l'obbligo di pubblicazione.

Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il RPCT vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e a tal fine:

- svolge l'attività di monitoraggio in collaborazione anche con i propri collaboratori; - verifica il rispetto della procedura relativa ai Flussi informativi segnalando eventuali carenze od omissioni;
- verifica il costante e tempestivo aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate;
- svolge attività di monitoraggio in merito al diritto di accesso civico.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Accesso civico

L'obbligo di pubblicare determinati documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" vengono pubblicate le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto all'accesso civico e gli

indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltre le loro richieste a ENECO Energia Ecologica S.r.l.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti viene effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso e va trasmessa contestualmente al richiedente ovvero va comunicata al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto (se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati).

Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 c. 9 bis L. 241/1990 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al c. 9 ter del medesimo articolo provvede ai sensi del c. 3.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43 c. 5 D.Lgs. 33/2013.

Ad oggi non sono mai state presentate richieste di accesso civico.

8. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)

L'art. 54-bis D.lgs. 165/2001 stabilisce che *“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai*

collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica."

La disciplina è stata poi ulteriormente rivista, tramite l'emanazione del D.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea 2019/1937.

La disciplina del cd. *whistleblowing* è volta alla tutela dei dipendenti di ENECO Energia Ecologica S.r.l., e dei lavoratori collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore della Società, che in ragione del loro rapporto di lavoro vengano a conoscenza di illeciti, contro eventuali misure ritorsive quali licenziamento, dimensionamento, sanzioni o qualsiasi altra misura organizzativa che incida negativamente sulle condizioni di lavoro che sia stata determinata dalla segnalazione fatta dal dipendente.

In ragione delle modifiche normative introdotte con il D.lgs. 24/2023, la Società si è dotata di una procedura whistleblowing che è pubblicata sul sito internet di Eneco nella sezione amministrazione trasparente, altri contenuti, prevenzione della corruzione, segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing.

Per ogni aspetto relativo alla disciplina del Whistleblowing, si richiama, dunque, la citata procedura.

Come previsto dalla normativa di riferimento, oltre che dalla procedura Whistleblowing sopra richiamata, ENECO Energia Ecologica S.r.l. garantisce protezione ai dipendenti che segnalano gli illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro attraverso le seguenti misure:

- **tutela della riservatezza dell'identità del segnalante** da riferirsi non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire l'identificazione del segnalante. La segnalazione è inoltre sottratta sia al diritto di accesso civico agli atti amministrativi (art. 22 e seguenti L. 241/1990) sia dall'accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2 D.lgs. 33/2013);
- **tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata.** Il dipendente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Si stabilisce anche un'inversione dell'onere della prova, secondo il quale spetta all'ente dimostrare che le misure ritenute discriminatorie o ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa;

- **esclusione della responsabilità nel caso in cui il *whistleblower*, sia nell'ambito pubblico che privato sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ovvero violi l'obbligo di fedeltà.** La rivelazione effettuata dal *whistleblower*, perseguendo l'interesse all'integrità della PA e alla prevenzione e repressione delle malversazioni pubbliche e private, è infatti considerata come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.). E' anche escluso che il *whistleblower* possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà ex art. 2105 c.c..

In linea con quanto disposto dall'art. 16 co. 3 del D.lgs. 24/2023, le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua **responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave**.

Conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 l'ente avrà cura, fino alla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

9. Flussi informativi verso l'autorità di controllo

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede con cadenza annuale a redigere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle attività di vigilanza svolte; detta relazione è trasmessa all'Amministratore Unico e, suo tramite, ai Soci, e viene quindi pubblicata sul sito Web di ENECO Energia Ecologica S.r.l. secondo le indicazioni di volta in volta diramate da ANAC.

10. Rapporto con Modello 231

Si segnala che ENECO Energia Ecologica si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 con delibera dell'Amministratore Unico nel mese di dicembre 2022.

In questa sede si ritengono espressamente richiamate tutte le procedure adottate nell'ambito del sistema 231, in particolare quelle relative alla prevenzione della commissione di reati di natura corruttiva.

11. Programmazione della Formazione

Sono programmati, quali azioni trasversali continue e pianificate, i seguenti interventi formativi, rivolti a tutti i soggetti destinatari interni, da effettuarsi nell'arco di tre anni dall'adozione del presente piano:

- **Anno 2024-25:** un intervento formativo di circa due ore avente sia carattere generale in materia di prevenzione dei reati corruttivi attraverso esame delle risultanze di attuazione del PTPCT e del Codice Etico adottati, sia carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle procedure di prevenzione della corruzione.

Gli interventi generali si ripropongono ogni due anni visto l'esiguo numero di dipendenti e lo scarso *turnover* degli stessi. L'intervento è pensato su argomenti contemporanei che rendano più chiara la materia, anche utilizzando fatti di cronaca o esempi reali.

Detti interventi formativi saranno svolti a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o mediante utilizzo di docenti esterni scelti tra soggetti con adeguato curriculum nelle materie di cui si tratta.

Ciascun intervento formativo, nonché gli esiti di apprendimento conseguenti, verranno adeguatamente rendicontati su apposito verbale.

12. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai PTPCT, che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Società.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- gestione dei rischi;
- formazione in tema di anticorruzione;
- codice di comportamento;
- altre iniziative;
- sanzioni sulla base di apposite schede predisposte dall'ANAC e messe a disposizione degli operatori.

13. Aggiornamento del piano

Il RPCT verificherà, con cadenza annuale, se il Piano debba essere aggiornato.

L'aggiornamento si rende inoltre indispensabile ogni qualvolta, anche all'interno della cadenza annuale, intervengano eventi o modifiche normative od organizzative significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio, ovvero sono necessarie attività di pubblicazione a seguito di eventuali modifiche normative o di chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza specifici, anche con riferimento agli orientamenti che saranno adottati in materia dall'ANAC.

In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi della L. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1 co. 8 della L. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.

Il Comune di Predazzo, quale ente controllante, aggiorna la Società in merito alle nuove disposizioni emanate dall'ANAC.

14. Sistema disciplinare

Un adeguato e legittimo sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico della Società, nonché dei protocolli e delle procedure previste dal presente Piano. Tale sistema disciplinare tiene conto dei vincoli legali previsti sia dallo Statuto dei Lavoratori, che dai Contratti Collettivi applicabili (CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende termali e CCNL per i dipendenti di aziende del settore turismo), nonché dei limiti stabiliti dal Codice civile.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo ai soggetti, in quanto le tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine presso il pubblico.

Struttura del sistema disciplinare

a) nei confronti del Personale dipendente

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e delle procedure previste dal Piano costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, nelle seguenti misure:

- per i dipendenti delle aziende termali: ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa fino a tre ore della retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo con o senza preavviso;
- per i dipendenti di aziende del settore turismo: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo con o senza preavviso.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalla Direzione aziendale, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale gerarchicamente competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore turismo, sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, la pertinenza e la veridicità delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Come stabilito dalla legge, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo e per l'ammonizione verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non viene comminato entro i 10 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si ritengono accolte.

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente della rappresentanza sindacale. La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

b) nei confronti dei Dirigenti

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico Aziendale e delle procedure previste dal Piano da parte dei Dirigenti, il cui rapporto di lavoro non sia regolato dai CCNL sopra indicati per il personale dipendente, determina l'applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970; resta ferma per la Società la possibilità di valutare e formulare

ogni richiesta risarcitoria per il ristoro dei danni cagionati in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in: ammonizione scritta, multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare, sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate, spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di attività a rischio, compatibilmente con le esigenze della organizzazione aziendale e nel rispetto dell'art. 2103 c.c., licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il Dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni o, nei casi più gravi, la commissione di reati corruttivi, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, delle procedure previste dal presente Piano e del Codice Etico aziendale.

c) nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Codice Etico o delle procedure previste dal presente Piano da parte di un Amministratore, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione informa il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. In caso di violazione del Codice Etico o delle procedure previste dal presente Piano da parte di più Amministratori, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione informa l'Assemblea, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Le eventuali sanzioni applicabili agli Amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in: censura scritta a verbale, sospensione del compenso fino ad un mese, revoca dell'incarico.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni o, nei casi più gravi, la commissione di reati corruttivi, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale, delle norme di legge, delle procedure previste dal presente Piano e del Codice Etico.

La vigilanza da parte degli Amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Piano e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, incluso il Collegio Sindacale, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

d) nei confronti di Personale Libero Professionista, Consulenti o Collaboratori esterni

Le violazioni, da parte di Personale Libero Professionista, Consulenti e Collaboratori della Società, delle regole del Codice Etico aziendale e delle procedure previste dal presente Piano, comportano l'attivazione obbligatoria, anche su richiesta o iniziativa del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, delle clausole contrattuali sanzionatorie/risolutive inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto della Società a chiedere il risarcimento dei danni.

e) nei confronti di fornitori o partner commerciali e finanziari

Le violazioni, da parte di fornitori, partner commerciali e finanziari, della Società, delle regole del Codice Etico aziendale e delle procedure previste dal presente Piano, comportano l'attivazione obbligatoria, anche su richiesta o iniziativa del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, delle clausole contrattuali sanzionatorie/risolutive inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto della Società a chiedere il risarcimento dei danni.

15. Inconferibilità e incompatibilità per posizioni dirigenziali

Il comma 16-ter dell'art. 53 D.lgs 165/2001 stabilisce che: *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Il rischio valutato dalla norma è quello per cui, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. È quindi prevista una

limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. In particolare, per “dipendenti” si intende coloro che hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto, e quindi coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Nell’ambito degli obblighi facenti capo agli enti privati in controllo pubblico in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, e nell’ambito del presente Piano, ENECO Energia Ecologica S.r.l. ha pianificato di impartire direttive interne:

- affinché negli interpellanti per l’attribuzione degli incarichi sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata;
- affinché i soggetti interessati rendano una dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- volte, secondo criteri autonomamente definiti, ad una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Il RPCT
Fabio Vanzetta